



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Dr. Giulio Giuntoli | Presidente |
| - Dr. Enrico Mengoni | Giudice |
| - Dr. Carmine Capozzi | Giudice relatore |
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4601 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2008, avente ad oggetto: azione sociale di responsabilità, e vertente:

TRA
STOGEA SRL, in persona del l.r. p.t., con sede legale in Lucca, Viale S. Concordio n.135, domiciliata per la lite in Lucca, Via N. Sauro n.118, presso l'Avv. Mario Andreucci, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione.

Attrice

E

BURATTI MAURIZIO, domiciliato per il giudizio in Lucca, Via F. Carrara n.48, presso l'Avv. Giovanni Iacomini, che lo rappresenta e difende, assieme con l'Avv. Carlo Brotini del Foro di Pisa, giusta procura a margine della comparsa di risposta.

Convenuto – chiamante in causa

E

CASALI ALDO e GUARDUCCI MASSIMILIANO, domiciliati ai fini del giudizio in Lucca, Via Mazzini n.70, presso l'Avv. Federica Ferri, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.

Sent. 70
2013

crea. 348

REP. 123

OGGETTO:
AZIONE DI
RESPONSABILITÀ

DEPOSITO
MINUTA
19/12/12

Chiamati in causa

E

ISBA – ISTITUTO DI STUDI BANCARI E AZIENDALI S.R.L., in persona del l.r. p.t., con sede in Lucca, Viale S. Concordio n.135, domiciliata in Lucca, Via Nazario Sauro n.118, presso l'Avv. Mario Andreucci, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa d'intervento volontario.

Intervenuta volontaria

CONCLUSIONI

Per l'attrice: “ *Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lucca: [...] accertare e dichiarare il grave inadempimento del dott. Maurizio Buratti, ai suoi doveri di amministratore della Stogea srl; accertata pertanto la sua responsabilità per i fatti ed i comportamenti indicati in citazione, dichiarare tenuto e condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni arrecati alla società in misura pari ad € 700.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT; dichiarare inammissibile e comunque improponibile la domanda riconvenzionale formulata dal dr. Maurizio Buratti e/o comunque dichiarare la propria incompetenza a decidere sulla stessa per la presenza, all'interno dell'accordo di collaborazione richiamato in atti, di una clausola compromissoria per arbitrato*”.

Per il convenuto: “... conferma l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e l'eccezione di nullità della delibera assembleare del 29.9.2008 per conflitto d'interessi a carico dei soci Aldo Casali e Massimiliano Guarducci [...e] insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia: a) nel merito: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto; b) nel merito subordinato, e salvo gravame, nell'ipotesi in cui fosse riconosciuta, anche parzialmente, la fondatezza delle richieste e delle domande tutte ex adverso formulate da parte attrice nei confronti del comparente, accertata la sussistenza della qualità di amministratore della società in capo al Dr. Aldo Casali dichiarare quest'ultimo responsabile dei fatti per cui è causa e, in ogni caso, tenuto insieme al dr. Massimiliano Guarducci quale componente del consiglio d'amministrazione, a garantire e rilevare indenne il comparente da ogni e qualsiasi domanda dovesse

essere accolta nei suoi confronti; per l'effetto, condannare gli stessi dr. Aldo Casali e dr. Massimiliano Guarducci, in solido tra loro e/o ciascuno nei rispettivi titoli, nella misura che emergerà in corso di causa, a garantire e rilevare indenne l'esponente dalle pretese attrici ed a dare e pagare direttamente alla società attrice le somme che per qualsiasi ragione fosse tenuto a pagare ovvero, comunque, a corrispondere al Dr. Maurizio Buratti le somme tutte che quest'ultimo fosse tenuto a pagare alla Stogea srl per i titoli e le ragioni per cui è causa. Con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge. In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta, il dr. Maurizio Buratti chiede che la soc. Stogea srl venga condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 10.807,50, dovuta per le competenze maturate e non corrisposte relativamente al periodo da Marzo a Luglio 2007 oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese (anche generali), diritti ed onorari tutti del giudizio".

Per i chiamati in causa: *"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lucca respingere tutte le domande proposte dal dr. Maurizio Buratti nei confronti dei chiamati in causa perché inammissibili e comunque infondate. Con vittoria di spese ed onorari di causa".*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

§ 1.- La società Stogea srl, richiamata la delibera autorizzativa della propria assemblea ordinaria del 29/9/2008, ha promosso nei confronti di Maurizio Buratti, ex presidente del CdA e consigliere delegato, l'azione sociale di responsabilità, quantificando la propria pretesa risarcitoria in euro 700.000,00 (euro settemila/00), o la maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La società imputa al suo *ex* consigliere d'amministrazione d'averle causato un ingente danno in conseguenza di una condotta omissiva, consistita nella mancata vigilanza, nell'ambito delle funzioni delegategli, sull'operato dell'impiegato amministrativo Roberto Lazzari, che si era reso responsabile in danno della società delle seguenti condotte illecite (anche di rilevanza penale): (a) emissione – nell'anno 2006 e nei primi mesi dell'anno 2007 – di n.208 assegni con firma di

traenza falsificata dello stesso Buratti (unico legittimato ad emettere assegni per la società), con una sottrazione pari ad euro 399.956,39; (b) emissione di n.29 bonifici bancari verso soggetti che non avevano effettuato alcuna prestazione in favore di Stogea srl, per una sottrazione di euro 71.659,17; (c) illecito utilizzo di carte di credito aziendali per acquisti e prestazioni effettuate non nei confronti della società, per un danno di euro 6.869,15; (d) furti ed ammanchi relativi al bilancio 2005, per un danno pari ad euro 44.807,00.

Le condotte del Lazzari erano state inoltre causa dell'indeducibilità fiscale di alcuni costi e del pagamento di sanzioni tributarie, per un ulteriore danno a tale titolo ammontante ad oltre 123.000,00 euro. Infine, la società aveva sostenuto costi di "due diligence" per 25.000,00 euro.

§ 2.- Maurizio Buratti ha eccepito in rito (a) il proprio difetto di legittimazione passiva sia sull'assunto che tutti i fatti contestatigli con l'atto di citazione erano attribuibili al rag. Roberto Lazzari, capo contabile e addetto ai controlli, che era il responsabile degli ammanchi elencati dalla società attrice, sia sull'assunto che la società era gestita da Aldo Casali, unico ed effettivo amministratore (di fatto); (b) [l'inammissibilità della domanda stante] la nullità della delibera dell'assemblea ordinaria, che aveva deciso l'azione sociale di responsabilità, per l'evidente conflitto d'interessi dei soci Aldo Casali e Massimiliano Guarducci, i quali avevano approvato l'azione di responsabilità nonostante fossero i veri responsabili dei fatti a lui addebitati. Ha contestato nel merito la sussistenza di un suo comportamento negligente e la quantificazione del danno operata dall'attrice.

Ha chiamato, inoltre, in garanzia Aldo Casali e Massimiliano Guarducci – il primo quale amministratore di fatto e dominus della società; il secondo quale altro componente del CdA, che si occupava degli aspetti operativi ed aveva il potere/dovere di esercitare controlli sull'amministrazione – chiedendo che, in tesi, gli stessi fossero condannati direttamente a risarcire i danni alla società e, in ipotesi, fossero tenuti a mallevarlo di quanto eventualmente pagato all'attrice.

Ha proposto, infine, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il corrispetti-

vo a lui spettante, pari ad euro 10.807,50, per i mesi da marzo a luglio 2007, in forza del contratto di collaborazione concluso *inter partes* in data 27.2.2003.

§ 3.- I chiamati in causa si sono costituiti in giudizio, con l'assistenza dello stesso difensore, contestando la domanda di garanzia proposta dal convenuto e concludendo per il rigetto della stessa.

§ 4.- Scambiate le memorie di replica e controreplica, l'attrice e i terzi chiamati hanno notificato istanza di fissazione dell'udienza di discussione, cui è seguita la notifica nei termini delle note conclusioniali del convenuto. Ammesse parzialmente ed assunte le prove orali formulate dal convenuto, espletata la CTU contabile richiesta dall'attrice, la causa è passata in decisione all'udienza di discussione del 19.10.2012.

Prima dell'udienza di discussione ha depositato comparsa d'intervento la società ISBA – Istituto di Studi Bancari e Aziendali SRL, assumendo d'intervenire in giudizio quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, avendo acquistato da Stogea srl – con atto a rogito del notaio Barsanti di Lucca in data 19.5.2009, n.73377 di repertorio – il ramo d'azienda costituito “dall'attività d'organizzazione e progettazione di corsi di formazione scolastica e aziendale ed effettuazione di master”, comprensivo dei debiti e crediti, tra cui il credito oggetto di giudizio.

§ 5.- Ciò premesso in ordine all'oggetto del processo, si può osservare quanto segue.

5.1.- Va escluso, anzitutto, che la società ISBA SRL possa essere qualificata successore a titolo particolare nel diritto controverso. La lettura dell'atto di cessione del ramo d'azienda, di cui al rogito Barsanti del 2009, sopra meglio individuato, non evidenzia affatto la cessione del credito risarcitorio per cui è causa.

Nel contratto non si fa menzione del credito in questione, né esso può implicitamente ritenersi incluso – diversamente da quanto ritenuto dall'interveniente – nella cessione del ramo d'azienda per effetto della formula “*il ramo d'azienda viene ceduto nel suo totale complesso, con mobili, arredi, macchinari, marchi e quant'altro oltre che con debiti e crediti, ...*” .



it

A handwritten signature or set of initials, possibly "Q", written in dark ink. It consists of a large, stylized letter 'Q' with a long, sweeping tail that loops back towards the top of the letter.

Ogni atto dispositivo dell'azione sociale di responsabilità (rinuncia, transazione, cessione del credito risarcitorio) deve passare, infatti, per una preventiva deliberazione dell'assemblea sociale, della quale non è fatta menzione nell'atto di cessione del ramo d'azienda.

Dal che discende che l'intervento della ISBA è inammissibile, difettandone giustappunto il presupposto costituito dalla successione a titolo particolare nel diritto controverso (111 c.p.c.).

5.2.- La domanda riconvenzionale del convenuto Buratti è improponibile, così come tempestivamente eccepito dall'attrice, siccome oggetto di clausola compromissoria (v. clausola n.15 del contratto di collaborazione 27.2.2003, prodotto da parte attrice quale doc.3).

5.3.- L'eccezione di difetto di legittimazione (processuale) passiva è destituita di fondamento, nessuna distonia sussistendo tra le allegazioni dell'attrice (che imputa al convenuto una responsabilità a titolo d'omissione) e il *petitum* formulato in citazione (condanna del convenuto al risarcimento del danno per omessa vigilanza sul dipendente infedele).

5.4.- L'eccezione d'improponibilità della domanda per effetto della nullità della delibera di promovimento dell'azione sociale di responsabilità è destituita, a sua volta, di fondamento giuridico.

Il riferimento alla categoria della nullità non è corretto, giusta la previsione dell'art. 2479, co.2 ter c.p.c., il quale dispone che "qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società".

Ora, al di là del fatto che il socio maggioritario, che concorra alla decisione di promuovere l'azione sociale di responsabilità, non può essere considerato in conflitto d'interessi con la società per il sol fatto che si possa affermare che egli sia un amministratore di fatto, quando l'oggetto della deliberazione riguardi il promovimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti di altri amministratori, e che la delibera in ogni caso non potrebbe considerarsi lesiva (danno eventuale) del patrimonio sociale, essendo finalizzata ad un'attività di ripristino

dello stesso, resta il fatto che l'azione d'invalidità deve essere promossa (c.d. onere) dai soci, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, ove presente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci e che l'invalidità in esame non può essere fatta valere in via d'eccezione, come avvenuto nel caso di specie.

§ 6.- Ciò detto sulle questioni di rito, si può osservare nel merito quanto segue.

6.1.- Il Buratti è stato amministratore della società attrice dal 29.11.2002 al luglio 2007. In tale periodo la società è stata amministrata da un consiglio d'amministrazione, di cui il Buratti è stato prima amministratore e poi anche presidente. Con la delibera del CdA 20.11.2003, con la quale fu nominato presidente, fu delegata al Buratti (c.d. delega atipica, attuata in difetto di preventiva deliberazione dell'assemblea sociale, così come invece richiesto dallo Statuto di Stogea srl, v. art.24.3), tutta una serie di attribuzioni, tra cui, per quanto rileva nel presente giudizio, *“quelle di effettuare gli acquisti, purché previsti nel budget in essere nel periodo cui l'acquisto si riferisce; disporre il pagamento per le somme dovute ai fornitori, prestatori, professionisti, dipendenti, collaboratori e docenti, anche mediante addebito diretto sui conti correnti esistenti presso il sistema bancario, purché nei limiti dell'importo di euro 10.000,00; di disporre il pagamento di imposte, tasse e contributi dovuti dalla società in dipendenza dell'attività dalla stessa svolta”*.

La tesi della società attrice è che il Buratti, nella predetta qualità di presidente del CdA e di consigliere delegato, sia tenuto a rispondere dei danni subiti dalla società a seguito del comportamento del dipendente infedele (rag. Lazzari), meglio descritto nei paragrafi iniziali relativi all'oggetto del processo - dipendente che nell'organigramma della società era immediatamente sottoposto al Buratti - per aver omesso di vigilare, nell'ambito delle attribuzioni delegategli, sulla gestione sociale e così di rilevare tempestivamente il comportamento illecito del dipendente Lazzari.

In altre parole, la società imputa al Buratti una condotta omissiva che ha consentito al dipendente Lazzari di realizzare i suoi fini illeciti mediante sottrazione - attuata con diverse tecniche - di risorse della società.

La tesi difensiva del Buratti è che egli ha svolto le sue attribuzioni con diligenza e competenza (v. pag. 8 comparsa di risposta) e che, in realtà, tutte le funzioni decisorie, operative e di controllo erano saldamente mantenute dal socio dr. Aldo Casali, vero dominus della società (pag.11 comparsa di risposta).

6.2.- La domanda è fondata.

6.2.1.- La mancanza di diligenza del Buratti si apprezza immediatamente ove si consideri che il dipendente Lazzari, che era il capo contabile in Stogea ed era sottoposto al Buratti nell'organigramma sociale (v. doc.9 prodotto dallo stesso Buratti), ha compiuto le attività distrattive con atti riferibili allo stesso Buratti (mediante falsificazione delle firme su assegni bancari o l'emissione di bonifici bancari).

Soltanto il Presidente del CdA (v. delibera CdA del 20.11.2003) aveva il potere di firmare gli assegni per gli importi sino ad euro 10.000,00 e soltanto il Presidente del Cda poteva disporre i bonifici bancari.

Inoltre, come allegato dall'attrice e non specificamente contestato dal convenuto, i libretti degli assegni erano nella materiale disponibilità del Buratti e conservati in una cassaforte della quale avevano le chiavi soltanto il Buratti e lo stesso Lazzari.

Una verifica periodica dei libretti degli assegni o degli estratti conto trimestrali avrebbe consentito al Buratti di accorgersi immediatamente degli illeciti del dipendente infedele.

E' proprio la tipologia degli illeciti in questione e la loro frequenza (sono stati emessi n.208 assegni con firma falsificata del Buratti) a rendere evidente che se il Buratti avesse esercitato diligentemente le sue attribuzioni si sarebbe accorto subito dell'emissione di assegni con sua firma falsificata e di bonifici da lui non autorizzati o comunque a favore di fornitori inesistenti.

Soltanto una gestione poco attenta e diligente ha consentito la realizzazione dei fenomeni distrattivi per circa un anno e mezzo.

6.2.2.- Irrilevante è in ipotesi – nei confronti della società attrice – che il socio Casali esercitasse, di fatto, funzioni di amministratore, poiché ciò non esimerebbe il

convenuto da responsabilità nei confronti dell'ente del quale era consigliere d'amministrazione (di diritto).

6.2.3.- La CTU, redatta dal dr. Luca Conoscenti, ha riscontrato soltanto in parte i danni lamentati dall'attrice ed ha evidenziato come, in difetto delle prove documentali indicate nella stessa consulenza, non sia possibile verificare gli addebiti diversi dai fenomeni distrattivi, sulla cui verità storica nessuna contestazione è stata sollevata dal convenuto e sulla cui veridicità depongono le stesse denunce – querele da lui presentate.

Il Collegio si riporta *per relationem* alla CTU, che è condivisa nel metodo e nei risultati.

Pertanto, la domanda attrice merita accoglimento limitatamente ai danni riferibili a fenomeni distrattivi attuati con l'emissione di bonifici bancari verso fornitori inesistenti e l'emissione di n.208 assegni con firma falsificata del Buratti. Inoltre, va riconosciuto il danno emergente costituito dai costi di due diligence

sostenuti dall'attrice in conseguenza dei fatti illeciti per cui è causa.

Il totale del danno è pari ad euro 416.340,51 (euro quattrocentosedicimilatrecentoquaranta/51).

In questi limiti quantitativi la domanda è fondata e merita accoglimento. E' dovuta, inoltre, venendo in rilievo un debito di valore, la rivalutazione monetaria (indice ISTAT FOI), con decorrenza dalla data dei singoli fatti distrattivi (così come individuata nella CTU redatta dal dr. Conoscenti, v. pagg.26-34, qui da intendersi richiamate per relationem) al passaggio in giudicato della sentenza (che determina la trasformazione del debito da debito di valore in debito di valuta) o al saldo effettivo, nel caso che questo avvenga prima del passaggio in giudicato della sentenza. Qualora il pagamento del credito risarcitorio non avvenga prima del passaggio in giudicato della sentenza, sono altresì dovuti gli interessi corrispettivi in misura legale sul credito rivalutato sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza con decorrenza da tale momento sino all'effettivo soddisfo. Non sono dovuti, invece, gli interessi compensativi, non avendo l'attrice allegato e dimostrato di aver sofferto un danno a tale titolo.

§ 7.- La domanda di malleva proposta contro Guarducci va respinta.

Lo statuto di Stogea srl (v. doc.1 di parte attrice) ha modellato la disciplina dell'amministrazione su quella della società per azioni, richiamando, fra l'altro, la disciplina dell'art.2381 c.c. e prevedendo, in particolare, per quanto interessa ai fini della decisione, la possibilità per i soci di consentire al consiglio d'amministrazione di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri (art.24.3).

A parere del Collegio, l'esistenza di siffatta scelta statutaria consente di superare le perplessità manifestate dal precedente giudice relatore nel decreto di fissazione dell'udienza di discussione e di ritenere applicabile analogicamente – per colmare le numerose lacune dell'art.2476 c.c. – la disciplina delle società per azioni.

La fattispecie in esame pone così il problema della rilevanza della c.d. delega non autorizzata, posto che, in presenza di una delega di attribuzioni dal Cda al Buratti, non è stata prodotta la preventiva decisione autorizzativa dei soci.

Com'è noto, prima della riforma del diritto societario, la giurisprudenza di legittimità era ferma nel negare validità alla delega non autorizzata (cfr., Cass. civ. 29/8/2003, n.12696; Cass. civ. 4/4/1998, n.3483), con una soluzione che aveva suscitato un serrato coro di critiche in dottrina, che era invece orientata a riconoscere validità alla delega atipica, fermo restando la sua inidoneità ad escludere la responsabilità solidale di tutti gli amministratori (deleganti e delegati) verso la società.

Certo era tuttavia in tale contesto normativo – sia che si ritenesse valida la delega atipica, sia che la si ritenesse invalida – che essa non era idonea ad escludere la responsabilità solidale degli consiglieri deleganti.

Soltanto se la delega fosse stata preventivamente consentita dall'assemblea dei soci, sarebbe stata idonea ad escludere la responsabilità solidale degli amministratori deleganti per la violazione dei doveri relativi all'esercizio delle attribuzioni delegate, fermo restando la responsabilità degli stessi (quanto alle funzioni delegate) per omessa vigilanza sul generale andamento della gestione delegata o per non aver impedito (o fatto quanto potevano per impedire) il compimento degli atti pregiudizievoli degli amministratori delegati (o per non averne eli-

minato o attenuato le conseguenze dannose).

La riforma del diritto societario ha introdotto alcune novità di significativo rilievo.

Il novellato art.2392, comma primo, seconda alinea, c.c. prevede che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri previsti dalla prima alinea, *"a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori"*.

La formulazione della norma è sensibilmente diversa da quella del precedente testo dell'art. 2392 c.c., che prevedeva la responsabilità solidale degli amministratori *"a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori"*.

In particolare, il passaggio dalla formula "attribuzioni proprie di uno o più amministratori" a quella "funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori" ha aperto lo scenario a possibili interpretazioni diverse da quella in precedenza dominante, dirette a dare rilevanza esterna anche alla delega atipica.

E, in effetti, l'interpretazione dottrinale prevalente assume che la riforma avrebbe dato rilevanza normativa, con l'espressione sopra esaminata, proprio alla prassi delle c.d. deleghe non autorizzate, sicché anche in tal caso opererebbe l'esclusione del vincolo di solidarietà.

Gli amministratori deleganti sarebbero responsabili - secondo una prima variante esegetica - negli stessi limiti previsti dall'art.2381 c.c. per la delega autorizzata, sicché nessuna differenza sussisterebbe sul piano della disciplina della responsabilità dei consiglieri deleganti tra deleghe autorizzate e deleghe non autorizzate. In base a diversa variante interpretativa, maggioritaria in dottrina, la limitazione prevista dall'art. 2381 c.c., in forza della quale i consiglieri deleganti sono tenuti ad agire in maniera informata e a vigilare sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, non sarebbe applicabile in caso di delega non autorizzata: i consiglieri deleganti sarebbero tenuti in forza del generale dovere di amministrare diligentemente ad esercitare una più penetrante, analitica e continua vigilanza sull'esercizio delle funzioni attribuite in

concreto ai consiglieri delegati.

Per la verità non è mancato chi in dottrina ha sostenuto che niente sarebbe cambiato rispetto al passato: l'espressione "funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori" sarebbe equivalente a quella precedente e opererebbe, per assumere rilevanza esimente nei confronti della società, in presenza di una delega autorizzata. Soltanto in tal caso sarebbe escluso il vincolo di solidarietà e gli amministratori deleganti vedrebbero esclusa la responsabilità per le funzioni delegate. In caso di delega non autorizzata, invece, permarrrebbe la responsabilità solidale verso la società, fermo restando la necessità di valutare l'incidenza della delega atipica nei rapporti interni in caso di regresso tra i coobbligati, giusto il principio generale di solidarietà di cui all'art.2055 c.c., applicabile anche in caso di responsabilità contrattuale o quando per alcuni danneggiati la responsabilità abbia natura contrattuale e per altri natura extracontrattuale.

Secondo il collegio è preferibile la prima soluzione interpretativa, nella seconda variante esaminata, perché maggiormente aderente alla formulazione letterale dell'art. 2392, co.1, seconda alinea, ove l'espressione "funzioni in concreto attribuite" sembra evocare l'assenza di delega autorizzata e recepire il dibattito dottrinale sviluppatosi nel vigore del diritto societario ante riforma e, quindi, dare rilevanza esterna anche alla c.d. delega non autorizzata.

Questa essendo la soluzione interpretativa condivisa dal collegio, ne discende che, derivando la responsabilità del Buratti dalla violazione di doveri propri alle attribuzioni delegategli dal Cda con la delibera 20.11.2003, l'azione di regresso nei confronti del consigliere delegante (Massimiliano Guarducci) non è ammissibile, stante l'esclusione del vincolo di solidarietà.

§ 8.- L'azione di malleva proposta contro il Casali merita, invece, parziale accoglimento. L'azione è proposta contro il socio di maggioranza di STOGEA SRL, titolare di una quota di euro 9.527,00 su un capitale sociale di euro 10.527,00, sull'assunto che questi era un amministratore di fatto (in alcuni passaggi degli atti processuali del convenuto il Casali è descritto quale unico amministratore e dominus della società attrice).

L'espletata istruttoria ha confermato, almeno in parte, la tesi del convenuto/chiamante in causa.

Esaminando partitamente le prove precostituite e quelle costituende, si può osservare quanto segue.

- a) Il contenuto dei documenti prodotti dal convenuto Buratti (docc. nn.4, 9, 10, 12, 14 e ss.) evidenzia che il Casali esercitava veri e propri poteri gestori; in particolare, in punto di scelta, assunzione e gestione del personale e di scelta dei fornitori o degli immobili presso i quali esercitare l'attività d'impresa. Dai documenti risulta che nessun dipendente poteva essere (formalmente) assunto dagli amministratori senza il consenso del Casali, il quale, anzi, era lui direttamente a selezionare il personale e a dare indicazioni agli amministratori (di diritto) in ordine alla tipologia di contratto e al corrispettivo (v., ad esempio, doc.18 di parte convenuta, mail del Casali al Buratti relativa all'assunzione del dipendente Matteo Pieri).

- b) Il contenuto degli altri documenti prodotti dal Buratti (docc. 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13) non è espressivo, invece, diversamente da quanto ritenuto dal convenuto, dell'esercizio di poteri d'amministrazione, trattandosi di iniziative compatibili con la figura del socio e con i poteri di informazione, consultazione e controllo ad esso riservati dall'art.2476, co.2° c.c.

- c) La conclusione sub a) riceve conferma dall'esame dell'istruttoria orale.

Il teste Canessa (v. verb. ud. 21/9/2011) ha riferito che era stato collaboratore della società attrice negli anni 2004-2005 per il settore delle autonomie locali e che il suo rapporto di collaborazione era stato deciso dal Casali, dal quale aveva ricevuto ordini ed istruzioni durante lo svolgimento del rapporto. Il teste ha anche aggiunto di aver partecipato diverse volte, in qualità di consulente, a riunioni del CdA. A tali riunioni aveva sempre partecipato anche il Casali, che, in alcune occasioni, aveva dato direttive ai membri del consiglio, relativamente, ad esempio, ai budget di settore, alle strategie aziendali dei singoli settori, ai fornitori ai quali rivolgersi. Il teste ha ancora riferito che il Casali era destinataria di report periodici sulla contabilità dei singoli settori e, a suo parere, il Buratti sembrava che avesse più un ruolo di collaboratore che di amministratore.

La teste Barreca, ex collaboratrice della società attrice, ha riferito di essere stata selezionata dal Casali, così come tutti i dipendenti assunti successivamente al suo ingresso in Stogea; che era il Casali a scegliere i fornitori, a dare il via libero ai pagamenti, e a decidere quando interrompere i rapporti di fornitura e che era sempre il Casali che contrattava direttamente con i terzi per la locazione degli immobili presso cui Stogea avrebbe esercitato la sua attività (v. verb. ud. 21/9/2011). Significativa poi è la procedura di pagamento dei fornitori descritta dalla teste: *“arrivava la fattura che veniva vistata dapprima dalla Direzione Amministrazione e Controllo, poi passava alla Direzione Master, che, a sua volta, vistava la fattura, quindi passava al Casali che dava l’OK e, quindi, il Buratti poteva effettuare il pagamento”*.

L’insieme di questi elementi di prova dimostra che il Casali svolgeva di fatto vere e proprie funzioni d’amministrazione, e che tutte le decisioni strategiche per l’impresa (in ordine al personale da assumere e all’organigramma sociale, ai settori nei quali operare e ai relativi budget) erano prese soltanto da lui. Anche la scelta dei fornitori era effettuata dal Casali. Mentre la gestione dei relativi rapporti (tra cui la gestione dei pagamenti), vedeva la concorrenza di diverse competenze (compresa quella del Casali).

Tali elementi comprovano che il Casali era amministratore di fatto della società e che egli aveva riservato a sé le decisioni di maggiore interesse e la gestione dei rapporti con i fornitori, e che vi era un’interferenza tra tali funzioni gestorie e quelle attribuite al Buratti, quale presidente del C.d.A. e consigliere delegato, in relazione al governo dei rapporti con i fornitori e, in particolare, alla gestione dei pagamenti.

Tale conclusione non giustifica, però, l’accoglimento integrale della domanda di mallea, non potendo sostenersi che il Buratti (e, come lui, gli altri amministratori di diritto) fosse pienamente esonerato dalla gestione sociale. Se è vero, infatti, che le scelte gestorie di maggiore interesse erano effettuate soltanto dal Casali, è altrettanto vero che (per le altre scelte) gli amministratori di diritto, ciascuno nell’ambito del settore delegato in forza di delega atipica (il Buratti per l’area finanziaria, il Guarducci per l’area operativa), continuavano ad eser-

citare i propri poteri, sia pure in concorso con il Casali, donde la responsabilità solidale di quest'ultimo (con il Buratti, per i fatti rilevanti nel presente giudizio) ex art.2392 c.c., comma primo ultima alinea.

In effetti, la tipologia di illeciti commessi dal dipendente infedele (Lazzari) era tale che poteva essere agevolmente rilevata sia dal Buratti, trattandosi della falsificazione della sua firma, sia dal Casali, il quale - scegliendo i fornitori con cui la società avrebbe dovuto contrattare e concorrendo alla gestione dei pagamenti, secondo le modalità descritte dalla teste Barreca - avrebbe potuto anch'egli rilevare agevolmente i fenomeni distrattivi (pagamenti verso fornitori inesistenti).

Non avendo il convenuto offerto precisi elementi per graduare diversamente la colpa tra lui e il Casali, queste si presumono uguali (2055, co.3 c.c.).

In questi limiti la domanda di malleva merita accoglimento.

§ 9.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice e il convenuto e sono liquidate in dispositivo in assenza di notula; sono compensate nei rapporti tra il convenuto e il chiamato Guarducci, stante la novità e complessità delle questioni trattate, nonché nei rapporti tra il convenuto e il chiamato Casali, stante l'accoglimento parziale dell'azione di regresso; sono compensate infine anche nei rapporti con la ISBA SRL. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del Buratti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca, decidendo in via definitiva, così provvede:

- dichiara inammissibile l'intervento della ISBA SRL;
- dichiara improponibile, stante l'esistenza di clausola arbitrale, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Maurizio Buratti;
- condanna Maurizio Buratti a pagare in favore di STOGEA SRL, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 416.340,51 (euro quattrocentosedicimilatrecentoquaranta/51), oltre rivalutazione monetaria (secondo indice ISTAT FOI) sulle somme oggetto dei singoli fatti distrattivi con decorrenza dai singoli episodi, come individuati in motivazione per relationem all'espletata CTU contabile, sino al passaggio in giudicato del-

la sentenza o al saldo effettivo, nel caso che questo intervenga prima del passaggio in giudicato della sentenza, e interessi legali sulla somma rivalutata con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sino al saldo effettivo nel solo caso in cui questo non avvenga prima del passaggio in giudicato della sentenza;

- respinge l'azione di regresso promossa nei confronti di Massimiliano Guarducci;
- accoglie l'azione di regresso promossa nei confronti di Aldo Casali nei limiti della motivazione e, per l'effetto, condanna Aldo Casali a tenere indenne Maurizio Buratti, nella misura del 50%, di quanto questi sarà tenuto a pagare in favore di STOGEA SRL in forza dei precedenti capi del dispositivo e di quello sulle spese (comprese quelle di CTU);
- compensa le spese di giudizio nei rapporti con ISBA SRL;
- compensa le spese di giudizio nei rapporti tra il chiamante in causa e i chiamati in causa;
- condanna Maurizio Buratti a pagare le spese di giudizio in favore di STOGEA SRL, che si liquidano in euro 1.168,00 per spese vive (C.U., spese di notifica) ed euro 20.250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA e CAP) se dovuti;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico del Buratti.

Lucca, 18/12/2012.

Il Giudice estensore

Dr. Carmine Capozzi

Il Presidente

Dr. Giulio Giuntoli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Massimo Davini


TRIBUNALE DI LUCCA

Depositato in Cancelleria

il 23/1/2013

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Massimo Davini



ILCASO.it